

Legislazione recente

Decreto Fiscale: pubblicazione in GU

È stato pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 - c.d. "Decreto Fiscale" -, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.

In particolare, in tema lavoristico, il Decreto introduce novità per appalto e subappalto, prevedendo che dal 1° gennaio 2020 i committenti saranno tenuti a versare le ritenute fiscali sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione al posto delle aziende appaltatrici e subappaltatrici a cui hanno affidato i lavori. Per l'attuazione della norma è necessario un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sebbene si segnali che è già prevista una revisione della norma, con probabile decisa modifica dell'ambito di applicazione in sede di conversione.

È stato inoltre esteso il regime di contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera.

Decreto crisi: conversione in legge

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione - con modificazioni - del Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, riguardante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Tra le principali novità si segnalano le modifiche introdotte al D. Lgs. n. 81/2015, all'articolo 2, comma 1, che regola le collaborazioni coordinate e continuative: in particolare, al primo periodo la parola "esclusivamente" è sostituita da "prevalentemente" e le parole "anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro" sono state soppresse.

In altri termini, secondo la versione attualmente vigente dell'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, si applica la disciplina del lavoro subordinato "alle collaborazioni coordinate e continuative le cui prestazioni siano prevalentemente



ASSOCIAZIONE
PROPRIETÀ
EDILIZIA

Al servizio dei proprietari
di case dal 1914

Via XX Settembre, 41 - 16121 Genova
Tel. 010.565149 - 010.565768 - Fax 010.543563

personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente", accentuando così il disfavore legislativo verso tale forma contrattuale.

Sospeso l'Avviso #Conciliamo

Il Dipartimento per le politiche della famiglia del Consiglio dei Ministri, con provvedimento del 3 ottobre 2019, ha comunicato la sospensione del bando #Conciliamo - pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche della famiglia il 26 agosto 2019 - per consentire l'effettuazione di appositi approfondimenti tecnico-giuridici.

Si ricorda che tale bando riguarda azioni che le aziende di medio/grandi

dimensioni possono intraprendere per realizzare progetti di welfare aziendale tesi a impattare positivamente sulla qualità di vita dei lavoratori, nei seguenti ambiti: crescita della natalità, riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne, incremento dell'occupazione femminile, contrasto dell'abbandono degli anziani, supporto della famiglia in presenza di componenti disabili e tutela della salute.

Quando verrà riattivata la possibilità di inoltrare le istanze - al momento di sospensione non ne erano state presentate - le imprese con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato potranno inviare una PEC all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it presentando il proprio progetto di welfare e allegando la documentazione prevista dal bando.

Si ricorda che, sotto il profilo economico, la richiesta di finanziamento per ciascun progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e non può superare 1.500.000 euro.

Apprendistato Liguria: novità per la formazione

Con l'approvazione della Delibera di Giunta 24 settembre 2019, n. 803, sono state introdotte nuove regole per l'accesso alla formazione pubblica nelle Regione Liguria.

Entro fine anno verrà reso disponibile un nuovo catalogo formativo, nel frat-

Questa pubblicazione è redatta a cura dello Studio Associato LUPI & PUPPO

dott. Dario Lupi
rag. Maria Pia Bertini
dott. Paolo Puppo
rag. Paolo Michelotti
avv. Alessandro Lupi

dott.ssa Rosanna Iacovera
dott.ssa Cristina Biancalani
dott.ssa Marisa Raggio
rag. Stefano Dagnino

dott.ssa Elisa Torre
rag. Daniela Grillà
dott. Stefano Mattioli
dott.ssa Federica Castagnola
dott. Giacomo Prandi
dott.ssa Sara Biancalana
dott.ssa Giulia Michelotti
dott. Michele Tolle
dott. Paolo Maiorelli
dott.ssa Chiara Panealbo

16122 Genova - Via Martin Piaggio, 15 - Tel. 010.84.62.71 - www.lupipuppo.it
20145 Milano - Via Leone XIII, 14 - Tel. 02.48.59.131 - www.joblab.it
16154 Genova Sestri Ponente - Via Buccari, 9 - Tel. 010.84.62.71
17031 Albenga (SV) - Reg. Cime di Leca, 31 - Tel. 0182.560712
e-mail: informaziende@lupipuppo.it - lupipuppo@lupipuppo.it

Il notiziario è redatto con la collaborazione
dello Studio Ansaldo Loero & Associati in Chiavari

tempo sono state confermate le ore di formazione trasversale, riferite all'intera durata del contratto, che le aziende devono erogare agli apprendisti, rivolgendosi ad enti formativi esterni accreditati, differenziate a seconda del livello di istruzione del giovane assunto: 40 ore per i laureati, 80 ore per i diplomati delle superiori e 120 ore per i titolari di diploma di scuola media inferiore.

Si ricorda che le aziende, in aggiunta alla formazione trasversale sopra indicata, devono erogare, tramite un tutor/lavoratore dipendente, anche diverse ore di formazione professionalizzante, secondo quanto previsto dai differenti contratti collettivi applicati. La formazione trasversale riguarda le materie di sicurezza sul lavoro, competenze relazionali, contrattualistica, informatica e lingue straniere, mentre la formazione professionalizzante riguarda l'attività in concreto svolta in azienda, secondo piani formativi previsti dai diversi CCNL applicati.

circolari & messaggi

MINISTERO DEL LAVORO

Contratti di solidarietà: nuove istanze per gli sgravi

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha reso disponibile il Decreto interministeriale 30 settembre 2019, n. 278, in tema di riduzione contributiva applicabile dalle imprese che stipulino o abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi del D.L. n. 726/1984.

In termini temporali, l'istanza di sgravio può essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre di ogni anno dalle imprese che al 30 novembre di ogni anno abbiano stipulato un contratto di solidarietà, nonché dalle imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente; nell'istanza, a pena d'inammissibilità, dovrà essere dichiarato l'ammontare della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica.

Operativamente, viene reso disponibile, dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno, l'applicativo "sgravidc-

sonline", utilizzabile attraverso apposite credenziali del sistema "cliclavoro" o SPID.

Il Ministero precisa che tale procedura sarà l'unica ammessa per la compilazione delle istanze di decontribuzione da parte delle imprese: l'istanza, firmata digitalmente e in bollo, potrà essere inoltrata solo attraverso il nuovo applicativo, venendo meno l'invio a mezzo Pec.

Contratto di espansione: ulteriori chiarimenti

Il Ministero del lavoro, con circolare 17 ottobre 2019, n. 18, ha integrato la propria precedente circolare n. 16/2019, offrendo indicazioni relativamente alla possibilità, per le imprese operanti in settori non rientranti nel campo di applicazione CIGS, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i Fondi di solidarietà bilaterali, di accedere alle diverse misure/prestazioni previste dal novellato articolo 41, D. Lgs. n. 148/2015, rappresentate da un'indennità mensile - erogata dal datore di lavoro - eventualmente integrata dall'indennità NASpl, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

INL

Lavoro intermittente e modello UNI_Intermittenti

L'INL, con lettera circolare 9 ottobre 2019, n. 8716, ha offerto chiarimenti sulle modalità di invio telematico della comunicazione per lavoro intermittente tramite il modello UNI_Intermittenti, a fronte della mancata acquisizione, da parte del sistema informatico, di e-mail con allegati più moduli, ciascuno collegato ad un diverso lavoratore.

In particolare, l'Ispektorato, nel ribadire la possibilità di utilizzare la funzionalità "Allega a e-mail", ha ulteriormente precisato che ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino a un massimo di 10 lavoratori coinvolti, anche per periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi.

Nelle more dell'eventuale integra-

zione delle indicazioni contenute nel Manuale da parte del Ministero del lavoro, l'INL evidenzia agli Uffici la predetta criticità, affinché ne tengano conto in sede di contestazione dell'illecito, provvedendo, ove necessario, a interpellare la Direzione generale sistemi informativi che gestisce il sistema per avere conferma dell'effettività della comunicazione, ove la stessa sia stata segnalata dal datore di lavoro come regolarmente effettuata nelle modalità descritte.



ASSINDATCOLF
Associazione Nazionale Datori di Lavoro Domestico

**Consulenza e servizio di contabilità
del personale domestico**

Sezione di Genova
Via Martin Piaggio 15 - 16122 Genova
Tel. 010.84627201 - Fax 010.84627299
www.assindatcolf.ge.it

AGENZIA DELLE ENTRATE

Frontalieri: adempimenti del sostituto d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 28 ottobre 2019, n. 433, ha offerto chiarimenti relativamente alla tassazione del reddito da lavoro dipendente di un lavoratore con status di frontaliere iscritto all'Aire, residente in Francia, che risulti occupato in Italia. Con particolare riferimento agli adempimenti, l'Agenzia precisa che il sostituto d'imposta può, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, unicamente previa presentazione, da parte dei lavoratori, della documentazione scritta idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. In altri termini, il sostituto d'imposta, non essendo obbligato ad applicare il regime convenzionale, in caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto a operare le ritenute con le modalità ordinarie.

Si precisa che il lavoratore, pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia - in presenza di unico reddito da lavoro dipendente - e, per ottenere la restituzione delle ritenute subite, dovrà inoltrare istanza all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara -, entro il termine di 48 mesi dalla data in cui ha subito la trattenuta IRPEF non dovuta.

Lo Studio Associato Lupi & Puppo partecipa a:

Sicurezza sul lavoro - Ambiente - Qualità - Igiene degli alimenti

Check-up gratuito degli adempimenti per la sicurezza sul lavoro

Valutazione dei rischi D.Lgs. n. 81/08

Legislazione ambientale su rifiuti, scarichi ed emissioni

Sistemi qualità norme ISO 9000/14000

Igiene degli alimenti e sistema HACCP Reg. CE n. 854-04

Formazione del personale



PROGETTO

SICUREZZA S.r.l.

Sede di Genova: Piazza Colombo 3/2 - Tel. 010.565.895 - 010.543.520 - Fax 010.561.996
E-mail: info@progettosicurezza-ge.it

Fondo di garanzia TFR e crediti di lavoro

L'Istituto, con messaggio 24 ottobre 2019, n. 3854, ha integrato il proprio precedente messaggio n. 2084/2016, modificando quanto previsto nella parte relativa ai documenti da presentare ai fini dell'istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale, laddove era prevista la produzione dell'originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l'esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro.

Con l'intervento oggetto di analisi, l'Istituto ha precisato che la richiesta di produzione dell'originale del titolo esecutivo non è necessaria, in ragione del fatto che, per l'esercizio dell'azione di surroga nei diritti del lavoratore, può essere utilizzata copia conforme del titolo esecutivo, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione. L'Istituto offre, inoltre, chiarimenti in merito alle verifiche istruttorie da effettuare in caso di notifica del decreto ingiuntivo in un momento successivo alla cancellazione delle società dal Registro Imprese.

Sgravio contributivo sui premi 2013: rideterminato il tetto

L'Istituto, con messaggio 8 ottobre 2019, n. 3634, ha comunicato che, in materia di sgravi contributivi sui premi detassati erogati nell'anno 2013, è stato rideterminato il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati fino alla percentuale del 2,47% (in precedenza il limite retributivo era pari al 2,25%).

Assunto quanto precede, visto che nel periodo oggetto del messaggio i premi detassati davano in automatico diritto anche alla decontribuzione, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio contributivo per la citata annualità, potranno recuperare l'ulteriore percentuale spettante (massimo 0,22%) con il conguaglio contributivo di dicembre 2019, secondo le istruzioni contenute nel documento di prassi.

DIS-COLL: modifica del requisito contributivo

L'Istituto, con messaggio 4 ottobre 2019, n. 3606, ha reso noto che, con il D.L. n. 101/2019, è stato modificato il requisito contributivo di accesso alla DIS-COLL, regolamentata dall'art. 15 del D. Lgs. n. 22/2015. In particolare, il novellato articolo 15 prevede che la prestazione di disoccupazione è rico-

nosciuta ai collaboratori che, in luogo dei precedenti 3 mesi di contribuzione richiesti, possano far valere un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Assunto quanto sopra, per gli eventi di disoccupazione insorti dal 5 settembre 2019 – data di entrata in vigore del D.L. n. 101/2019 – la prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti che siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione e possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

ANF e maggiorazioni per minorenni inabili

L'Istituto, con messaggio 4 ottobre 2019, n. 3604, ha offerto precisazioni in merito all'accertamento dell'inabilità, prevista dalla normativa in materia di ANF, in favore dei soggetti minorenni componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione, per vagliare il diritto a eventuali maggiorazioni.

Nel particolare caso considerato dal messaggio, ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'importo mensile dell'assegno erogato, possono essere presi in considerazione, tra le altre categorie di minorenni inabili, anche i soggetti fruitori dell'indennità di frequenza, dietro presentazione di un apposito parere rilasciato dai medici legali dell'INPS.

Sotto il profilo operativo, l'Istituto prosegue precisando che, se il minore è stato già valutato e risulta presente negli archivi, non è più necessario subordinare la domanda di ANF all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto.



Fondazione Consulenti per il Lavoro

AGENZIA PER IL LAVORO
Aut. Min. n. 19009 del 23/07/2007
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Tirocini formativi di qualità
- Ricerca e selezione del personale
- Politiche attive regionali
- Assegno di ricollocazione

LA TUA SEDE OPERATIVA
Via Brignole De Ferrari 6/9
cap. 16125 GENOVA(GE)

0109820942 -Rep.+39 3296793787
info.agenziadellavoro@lupipuppo.it



Centro Formazione eDotto
Parodi School

Formazione a costo zero:
chiedici come ottenere il contributo
riservato alla tua azienda!

Via Martiri della Libertà, 303r
Campomorone - 16014 GENOVA

Claudio Favafabbri: 340 810 3345
Alessandra Romano: 340 598 8041

Attività d'ufficio: monitoraggio INAIL

L'Istituto, con istruzione operativa 2 ottobre 2019, n. 14376, ha ricordato che con propria precedente nota n. 11358/2019, è stato reso disponibile un nuovo servizio on line per il monitoraggio sull'attività d'ufficio, a cui possono accedere esclusivamente i datori di lavoro, o i loro intermediari, che svolgono la lavorazione interessata dal monitoraggio della voce 0722 della classificazione tariffaria.

In termini analitici, la verifica riguarda le ditte titolari di Pat che dal 2019 presentano la voce 0722 "inglobata" in un'altra voce inglobante oppure la voce 0722 coesistente con la voce 0723.

FONDAZ. STUDI CONS. LAVORO

Rinnovi dei contratti a termine e contributo aggiuntivo NASpl

La Fondazione Studi Consulenti del lavoro, con approfondimento del 10 ottobre 2019, è intervenuta a dissipare, a seguito di una analisi dottrinale e della prassi esistente, dubbi interpretativi sorti a seguito della regolamentazione della maggiorazione (0,5%) del contributo addizionale NASpl, per i rinnovi dei contratti a tempo determinato e delle somministrazioni a termine, effettuati nel periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e l'agosto 2019.

La Fondazione analizza in particolare l'ambito di applicazione del contributo addizionale, al fine di colmare un vuoto che si auspica verrà chiarito con intervento diretto dell'INPS, sostenendo che, con particolare riferimento alla fattispecie del contratto intermittente a tempo determinato, si può ritenere l'esclusione dall'obbligo di versamento dello 0,50%.

Considerando invece l'alternanza tra un rapporto di lavoro in somministrazione e un contratto a termine tra gli stessi datore di lavoro e lavoratore per

lo svolgimento di uguali mansioni, è stato precisato che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l'incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale (pari all'1,40%).

G giurisprudenza

Premi di produzione: deposito solo ai fini del monitoraggio

La Commissione tributaria della Lombardia, con sentenza n. 4108/2019, è intervenuta in merito al "significato normativo" da attribuirsi al deposito dell'accordo di secondo livello sul sito www.cliclavoro.gov.it, confermando quanto già affermato a livello normativo e di prassi, cioè che il deposito ha solo finalità di monitoraggio e di verifica della rispondenza del contenuto degli accordi sindacali aziendali/territoriali al disposto del DPCM 22 gennaio 2013 in tema di detassazione.

Il deposito telematico, ai sensi del citato DPCM, pertanto non incide sulla validità del contratto di secondo livello in tema di detassazione premi. Ad integrazione dell'intervento della Commissione, è però doveroso precisare che il Ministero del lavoro, con propria nota n. 2761/2019, ha ribadito quanto affermato a livello normativo generale, laddove, per l'accesso ad agevolazioni di natura contributiva, fiscale o di altra natura, è obbligo dei datori di lavoro di provvedere al deposito per via telematica degli accordi sindacali sottostanti.

Operativamente, visto il mutato quadro legislativo rispetto al contenuto originario del DPCM 22 gennaio 2013, si ritiene che, prima di applicare materialmente un qualsiasi sgravio di natura previdenziale/fiscale, è necessario che i sottostanti accordi sindacali risultino regolarmente depositati sul sito www.cliclavoro.gov.it.

Infortunio all'allievo: confini della responsabilità del preside

La Corte di Cassazione, con sentenza 12 settembre 2019, n. 37766, ha confermato la responsabilità del dirigente di un istituto scolastico per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di uno studente che ha subito un infortunio all'interno delle mura scolastiche. Ai sensi della normativa sulla sicurezza sul lavoro, il dirigente assume la veste di una peculiare tipologia di datore di lavoro, destinatario dell'obbligo di sicurezza, che, per gestire e ridurre



CONFINDUSTRIA
GENOVA

Associazione Industriali
della Provincia di Genova

**Il più importante
punto di riferimento
dell'industria privata genovese**

Via S. Vincenzo, 2 - 16121 Genova
Tel. 010.83381 - Fax 010.8338225
www.confindustria.ge.it

Delegazione di Chiavari - Viale Arata, 3 - 16043 Chiavari
Tel. 0185.309761 - Fax 0185.324845

eventuali situazioni di pericolo, deve sollecitare la Provincia territorialmente competente, astenendosi dal ricorrere a soluzioni fai-da-te, che nel caso di specie sono state ritenute insufficienti a scongiurare l'imputazione a proprio carico di violazione della normativa anti-infortunistica.

Giusta causa: sì al recesso anche al di fuori del CCNL

La Corte di Cassazione, con sentenza 22 agosto 2019, n. 21616, è intervenuta a delimitare i confini della nozione di "giusta causa di licenziamento".

Nel caso di specie, un'azienda aveva provveduto a licenziare un proprio dipendente, contestando la simulata malattia, in presenza di un accertamento della polizia che, nel periodo coperto da certificato, aveva trovato il dipendente in possesso di sostanze stupefacenti ed il giorno successivo, sempre coperto da malattia, lo aveva visto processato per direttissima. Il lavoratore impugnava il licenziamento, adducendo a motivazione che secondo il CCNL applicato la sanzione per due giorni di assenza ingiustificata non coincideva con il recesso per giusta causa.

I Giudici della Suprema Corte hanno ribadito il proprio consolidato orientamento, secondo il quale, pure in presenza di una tipizzazione delle sanzioni disciplinari prevista dalla contrattazione collettiva, prevale il generale principio secondo cui rientrano nella giusta causa di licenziamento le condotte che comportano una lesione del vincolo fiduciario di una gravità tale da non consentire la prosecuzione anche temporanea del rapporto, anche ove non previste dalla contrattazione di riferimento.

Vale anche il discorso contrario, cioè che una condotta può essere ritenuta nel corso del giudizio estranea alla giusta causa anche laddove rientri tra le tipizzazioni del CCNL applicato, perché il concreto svolgersi del fatto è risultato privo delle caratteristiche di cui all'art. 2119 cod. civ.

Scadenario Ottobre 2019

CONTRATTAZIONE: VARIAZIONE ISTITUTI CONTRATTUALI E RINNOVI

ABBIGLIAMENTO e CONFEZIONI: Previdenza complementare: PREVI-MODA il contributo c/azienda viene elevato al 2%

AUTOTRASPORTO MERCI e LOGISTICA: Minimi tabellari

COMUNICAZIONE - Piccola media industria: Minimi tabellari

DIRIGENTI Aziende terziario: A decorrere da gennaio 2019, il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al F.do "Mario Negri" passa da 2,11% a 2,15%.

DIRIGENTI Aziende autotrasporto: A decorrere da Gennaio 2019 il contributo a carico del datore di lavoro dovuto al F.do "Mario Negri" passa da 2,11% a 2,15%.

DIRIGENTI - Catene alberghiere: La scadenza del CCNL è stata prorogata al 31/12/2019

EDILIZIA - Industria: Previdenza complementare: PREVEDI, incremento del contributo contrattuale

ENERGIA e PETROLIO: Minimi tabellari. Apprendistato professionalizzante.

METALMECCANICI - Confindustria: Agli operai già in forza alla data del 31/12/2008, che cessano in corso d'anno, vanno erogati i dodicesimi maturati pari ad annue 11hh e10mm a titolo di "Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20/01/2008"

SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS: Una tantum: erogazione della terza tranches spettante ai lavoratori in forza alla data del 30/09/2018 a copertura del periodo gennaio 2017 - settembre 2018

TURISMO Confcommercio - Agenzie di viaggio: Una tantum: erogazione della prima tranches spettante ai lavoratori in forza alla data del 24/07/2019, a copertura del periodo gennaio - giugno 2019

INFORMAZIENZE

Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Martin Piaggio, 15 - 16122 Genova - Stampa: Litograph S.r.l., Via Geirato, 94R, Genova - Pubblicazione mensile, iscrizione Registro Stampa del Tribunale di Genova n° 32 del 14/10/93 - Direttore responsabile: Dario Lupi - Coordinatrice: Cristina Biancalani - Editrice COMSAS S.r.l.